



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Galleria Tirrena 10 – 38122 Trento – telefono 0461-984221 fax 0461-981069

Indirizzo Internet <http://www.periti-industriali.trento.it> e-mail info@periti-industriali.trento.it e-mail PEC collegioditrento@pec.cnpi.it

Trento, 06-09-2018

Oggetto: verbale CSO SICUREZZA

Il giorno 06-09-2018 alle ore 17.30 la commissione si è regolarmente riunita presso la sede del Collegio –Galleria Tirrena 10 - Trento, per trattare i punti all'ordine del giorno come indicato nella convocazione.

Nello specifico con i presenti si sono approfonditi i seguenti punti inseriti nella cartella CSO Sicurezza di Dropbox:

tematiche nella formazione e preparazione dei coordinatori per la sicurezza o RSPP ovvero stimolare l'efficacia della comunicazione al fine di essere piu' chiari nel dare le indicazioni inerenti i processi di sicurezza.

L'iscritto Aldo Frisinghelli con l'aiuto degli altri colleghi tratterà delle linee specifiche per poter programmare corsi specifici.

L'iscritto Gabriele Cassietti espone i punti inseriti anche nell' OdG della convocazione dando maggiori dettagli per quanto riguarda il punto 1) la proposta di realizzare un "evento " su "cultura sicurezza" da svolgere tra fine di novembre ed inizio dicembre 2018 in collaborazione con i funzionari dell' INAIL e UOPSAL e rivolto alle categorie professionali interessate come consulenti del lavoro, artigiani, industriali, sindacati, tecnici ecc.


Approfondimenti sono stati rivolti anche ai successivi punti dell' OdG inerenti i bandi ISI 2018 e la creazione di un gruppo di lavoro per elaborare un prezzario della sicurezza specifico sulle voci di prestazione e consulenza tecnica prevista dal TUS.

Il sottoscritto coordinatore vista la delicata attività svolta dai coordinatori della sicurezza ha distribuito ai presenti una bozza di procedura di processo per l'attività di CSE con la preghiera di leggere e trovare argomenti da approfondire nelle prossime sedute di CSE.

Viene anche consegnato ai presenti una nota di approfondimento su " differenza tra oneri sicurezza e costi sicurezza" cui si allegano.

A questo punto esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il sottoscritto Coordinatore toglie la seduta alle ore 19.15

f.to IL COORDINATORE
(Per. Ind. Lorenzo Modena)



Procedura di processo - attività del CSE

Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori (CSE) viene incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori (qualora nominato) e deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 D.Lgs. 81/2008.

In particolare "l'incarico di coordinatore deve essere affidato prima dell'affidamento dei lavori" e deve essere disciplinato "da apposito contratto redatto in forma scritta e datato (art. 90 comma 3 D.Lgs 81)".

Evidenza del contratto può essere data attraverso la compilazione del documento, allegato alla procedura di processo: "Nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori".

Il CSE assume un compito importante nella **fase di esecuzione dei lavori**, in quanto "deve coordinare l'applicazione dei principi generali di sicurezza alle attività di cantiere, curando in modo particolare il coordinamento fra le diverse imprese e tra i lavoratori autonomi".

In caso di assenza prolungata il CSE, "sentito il committente o Responsabile dei lavori, delega un tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 D.Lgs. 81 che lo sostituisce. In base all'art. 90 comma 8 D.Lgs. 81, il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire il CSE in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98".

"azioni preliminari" del CSE

Il TUS riporta che nei casi di lavori affidati in origine ad una sola impresa e poi affidati a più imprese (art.90, comma 5, D.Lgs 81) e nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire (art. 90 comma 11), il CSE redige il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e predispone il fascicolo dell'opera (FA).

In ogni caso il CSE "ricevuti i documenti PSC e FA effettua il controllo di rispondenza degli elaborati tecnici prodotti alla norma con la lista di riscontro. Analizza in funzione del progetto, il PSC, le tavole per l'organizzazione del cantiere e il cronoprogramma". L'attività non è attuata se CSP e CSE sono la stessa persona.

Si ricorda che il Committente, il responsabile dei lavori o il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) trasmette al CSE il programma minimo dell'attività del CSE (modello allegato alla procedura).

Inoltre il CSE:

- "verifica con l'utilizzo dello stesso modello, se nel PSC o nella documentazione d'incarico (lettera o disciplinare), sono state previste attività specifiche a carico del CSE (es. visite, controlli, o eventuali richieste del COM).

Successivamente redige il programma delle attività;

- effettua un sopralluogo nel futuro 'cantiere' al fine di un riscontro della documentazione ricevuta, inoltre controlla che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione (es. apertura di cantieri limitrofi, o modifiche alla viabilità, ecc.);

- verifica l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) ricevuto e redatto da parte delle imprese affidatarie (IMPA)";

- verifica l'idoneità del POS delle imprese esecutrici (IMP) trasmesso dall'impresa affidataria;

- "verifica se sono presenti le procedure complementari e di dettaglio previste da PSC;

- nel caso di POS non conforme (allegato XV D.Lgs. 81) comunica alle IMP e COMM /RL/RUP le integrazioni da acquisire prima dell'inizio dei lavori";

- "nel caso di impiego di lavoratori autonomi fornisce ad essi le informazioni, le istruzioni di lavoro e procedure di dettaglio necessarie alla esecuzione dei lavori".

In particolare va fatta attenzione alla "necessaria presenza di persone formate e addestrate all'emergenza e primo soccorso da inserire nelle relative squadre di soccorso".

“Gestione normale”

Il CSE in base al programma dell'attività esecutiva (o se specificatamente richieste da committente, imprese esecutive, direttore dei lavori) indice delle riunioni di coordinamento per discutere di:

- "ingresso di nuove imprese in cantiere ed eventuali proposte di adeguamento da apportare ai Piani;
- controllo e riscontro dell'attività esecutiva rispetto al cronoprogramma progettuale;
- verifica del rispetto delle modalità organizzative per il coordinamento tra le IMP e i LA (lavoratori autonomi, ndr) nonché per il coinvolgimento degli RLS;
- gestione delle inosservanze riscontrate".

Le riunioni di coordinamento "devono essere stabilite secondo scadenze periodiche, con un calendario di incontri deciso in fase di progettazione e prefissato nel cronoprogramma e/o secondo necessità con preavviso adeguato".

- in base al programma dell'attività esecutiva, o se ne ravvisa la necessità, effettua dei **"sopralluoghi sul cantiere**, anche accompagnato dal capo cantiere, per verificare la corretta applicazione operativa del PSC (e delle procedure complementari e di dettaglio qualora previste) da parte delle IMP e LA. In caso di inosservanze alle prescrizioni del Piano di sicurezza e coordinamento, delle procedure complementari e di dettaglio o alle normative antinfortunistiche, contesta immediatamente quanto riscontrato e prescrive immediati adeguamenti, riportando il tutto sul Verbale di sopralluogo;
- in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, sospende la fase di lavoro, impartisce le prescrizioni d'adeguamento necessarie, e verifica l'attuazione di quanto impartito, in caso di esito positivo svincola le attività sospese;
- verifica il rispetto degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori autonomi". In caso di rilievo di inadempienze, situazioni contrattuali e/o organizzative anomale "segnala al committente e alle imprese la difformità";
- alla fine del sopralluogo il CSE "redige e fa firmare ai presenti il verbale con il riassunto dei punti principali, completandolo con eventuali dichiarazioni dei presenti. Se non presenti, copia del Verbale di sopralluogo deve essere inviato al COM, al RL e al RUP (lavori pubblici) nonché al datore di lavoro dell'impresa affidataria ed esecutrici. In caso di sospensione delle lavorazioni l'invio deve essere tempestivo".

“Gestione speciale”

Il CSE è invitato a verificare con il committente e/o Responsabile dei Lavori, "la presenza di lavoro irregolare e rapporti di lavoro irregolari in particolare per quanto riguarda:

- a) il subappalto a imprese artigiane senza dipendenti che non svolgono lavoro in autonomia ma semplici prestatori di mano d'opera senza apporto di attrezzature e materiali;
- b) il subappalto a squadre di artigiani che sono equiparate a società di fatto e prestano mano d'opera senza apporto di attrezzature e materiali".

Nel caso di appalti non genuini "i lavoratori possono essere considerati dipendenti dell'impresa che ha loro subappaltato i lavori".

“Gestione finale”

CSE alla fine dell'attività di cantiere, eventualmente completato il FA, ed effettuati i controlli interni "convoca la riunione finale con il COM, dove relaziona sull'attività svolta ed eventualmente illustra il FA".

Redige e fa firmare il verbale di riunione, eventualmente consegnando la copia nella versione finale del fascicolo dell'opera.

Gli **allegati** al documento sono:

- Documento di Nomina coordinatore;
- Nomina del Responsabile lavori;
- Lista di Controllo attività CSE;
- Programma attività;
- Lista di controllo POS;
- Documento di convocazione riunione;
- Verbale di riunione;
- Verbale di sopralluogo in cantiere;
- Comunicazione al COM;
- Comunicazione al responsabile dei lavori;
- Comunicazione agli 00.VV.;
- Lista di controllo FA;
- Coinvolgimento RLS;
- Lista di controllo PSC e FA;
- Verbale di sopralluogo al sito.

DIFFERENZA TRA ONERI SICUREZZA E COSTI SICUREZZA.

06 SETTEMBRE 2018

Un chiarimento sulla diversificazione tra oneri sicurezza e costi sicurezza, chi deve verificarli e/o calcolarli ed in quale fase dell'intervento, con particolare riferimento al ruolo del Coordinatore Sicurezza.

Il primo ambito da chiarire in merito agli importi della sicurezza è il **giusto abbinamento dei termini** "costi" e "oneri" che vengono comunemente utilizzati in modo generalizzato e non opportunamente distinto. Di seguito andiamo ad analizzare tale diversificazione ed evidenziare alcune verifiche/adempimenti che il Professionista incaricato (se nel caso) quale Coordinatore per la Sicurezza dovrà adempiere durante la fase di progettazione ed esecuzione dell'opera.

Si definiscono **ONERI SICUREZZA AZIENDALI i costi aziendali sostenuti al fine di ridurre i rischi specifici** come operatore economico e come misure necessarie alla riduzione dei rischi nelle fasi di lavoro; sono contenuti in quota parte all'interno dell'analisi delle voci relative alle fasi di lavorazione (cfr. D.P.R. 207/2010 art. 32). Gli oneri possono essere **indicati in una specifica tabella che la Stazione Appaltante può inserire all'interno della documentazione atta alla formalizzazione dell'offerta** da parte dell'operatore economico. La tabella potrà avere l'indicazione dei oneri relativi all'attivazione di misure specifiche al fine di ridurre i rischi aziendali e la definizione economica di dettaglio degli stessi per:

- a. misure per la gestione del rischio aziendale;
- b. misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle lavorazioni e contestualizzate nello specifico appalto;

Per quanto concerne le misure di cui al punto a:

- a.1 spese amministrative varie;
- a.2 DPI/DPC (questi ultimi se non previsti nel PSC);
- a.3 uso delle attrezzature di lavoro;
- a.4 redazione documenti;
- a.5 sorveglianza sanitaria;
- a.6 gestione delle Emergenze;
- a.7 formazione, Informazione e Addestramento;
- a.8 servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.

Per quanto concerne le misure di cui al punto b:

- b.1 Spese di adeguamento cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008;
- b.2 impianto, manutenzione, illuminazione e ripiegamento finale dei cantieri, inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente.

Di tali Oneri la stazione appaltante dovrà valutarne e verificarne la congruità in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta con procedimento di cui alla vigente normativa in materia.

I COSTI SICUREZZA derivano invece dall'analisi eseguita dalla Stazione Appaltante o dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (ove nominato) all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento nel caso in cui le opere rientrino nell' "ex Titolo IV".

Nello specifico ove prevista la redazione del PSC "nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

- a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva."

L'importo definito non può essere oggetto di ribasso e quindi deve essere indicato in modo distinto anche all'interno del Quadro Economico.

La **determinazione deve eseguirsi in modo analitico** per singola voce quantificata "a corpo" o "a misura" estrapolata:

- da Prezziari Pubblici di riferimento per l'area territoriale competente;
- da eventuale elenco prezzi su misure di sicurezza del Committente;
- dall'analisi della singola voce eseguita dal soggetto responsabile (Stazione appaltante o Coordinatore) nel caso non sia possibile individuarne il costo tramite i documenti richiamati ai punti precedenti.

I costi sono congrui per definizione nella considerazione che sono stati verificati in sede preliminare alla procedura di gara dalla Stazione appaltante. Durante la realizzazione dell'appalto i costi previsti in sede di progetto dovranno essere contabilizzati all'interno degli atti contabili di riferimento (libretto delle misure, sommario, registro di contabilità) in modo da poterne evidenziare l'ammontare, all'interno dello Stato d'Avanzamento dei Lavori, che come già evidenziato non sarà soggetto a ribasso d'asta.

In via **preliminare all'emissione del S.A.L.** il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovrà confermare al Direttore dei Lavori l'approvazione dei COSTI contabilizzati.

Nel caso in cui vi sia necessità di Perizie di variata distribuzione di spesa, il CSE provvederà all'aggiornamento dei COSTI previsti in sede di progetto (se occorrente rispetto alle opere costituenti la variante).

Analogamente nel caso in cui sia stata richiesta una proroga rispetto alla durata dei lavori contrattualizzata con l'Operatore Economico, a seguito di richiesta di parere preventivo dal Responsabile del Procedimento ai Professionisti coinvolti (D.L. – CSE) il CSE **verificherà la variazione economica di tale incidenza temporale aggiuntiva rispetto ai costi della sicurezza previsti** e ne darà opportuna informazione scritta.

In questo caso si può manifestare la necessità che, pur non modificandosi gli importi previsti per i lavori, l'autorizzazione alla proroga comporti la necessità della redazione di una Perizia di variata distribuzione a causa delle maggiori incidenze verificate sui costi della sicurezza.

Nel caso in cui l'operatore economico ricorra al sub-appalto per le lavorazioni attinenti la sicurezza (es. ponteggi) l'appaltatore dovrà necessariamente corrispondere al sub-appaltatore i costi della sicurezza relativi alla lavorazione nella SUA TOTALITA' senza ribasso alcuno. Il rispetto di tale adempimento deve essere verificato dalla Stazione Appaltante previo parere del D.L., del CSE ovvero del Direttore dell'Esecuzione.